



Adottato dal Consiglio con Delibera n. 2024000012 del 31/07/2024

Regolamento dell'Organismo di Valutazione della Performance della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine



Articolo 1 - Oggetto del regolamento

 Il presente Regolamento, adeguandosi ai principi del D.Lgs 150/2009 e nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente camerale, disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo di Valutazione della Performance della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, di seguito denominato OVP.

Articolo 2 – Composizione e nomina

- 1. L'OVP è un organismo collegiale, composto da n. 3 membri, ovvero monocratico, che può essere condiviso con altre Camere di Commercio territorialmente vicine e/o con affinità strutturali/organizzative (dimensioni organizzative, numero imprese iscritte ecc.).
- La condivisione dell'OVP richiede, da parte delle Camere di Commercio associate, omogeneità nella definizione e gestione del Ciclo di gestione della performance nonché nella definizione del modello di funzionamento dell'OVP stesso.
- 3. La scelta tra l'Organo collegiale o monocratico viene effettuata dalla Giunta camerale in relazione al contesto storico di riferimento ed alla contestuale valutazione di maggior efficacia ed efficienza.
- 4. La Giunta, nella scelta dei componenti dell'OVP istituito in forma collegiale, favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere; eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
- 5. La Giunta, all'atto della nomina, individua il componente con funzioni di Presidente.
- 6. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
- 7. I componenti dell'OVP, una volta giunti alla scadenza del loro incarico, rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo OVP che deve avvenire, di norma, entro 45 giorni dalla data di scadenza.
- 8. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OVP prima della scadenza è adeguatamente motivata; i componenti dell'OVP possono essere revocati con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità prevista dall'art. 3;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
- 9. I componenti nominati in sostituzione di altri, cessati anticipatamente dall'incarico, permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OVP.

Articolo 3 - Requisiti richiesti per i componenti dell'OVP

- 1. Al fine di garantire le necessarie caratteristiche di competenza, autorevolezza ed imparzialità, i componenti dell'OVP devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) diploma di laurea specialistica, magistrale o laurea del vecchio ordinamento;
 - c) esperienza di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione, controllo strategico e di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della programmazione finanziaria e di bilancio, delle tecniche di analisi di bilancio e del risk management. ovvero esperienza giuridico-organizzativa di almeno cinque anni maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza;
- 2. Rappresentano elementi di valutazione al fine di orientare la scelta della professionalità più adatta al ruolo:



- a) la conoscenza del sistema camerale nel suo complesso, dell'assetto organizzativo e del funzionamento delle Camere di Commercio, delle relative funzioni e servizi erogati;
- b) la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente inglese, nonché degli strumenti informatici più diffusi.
- 3. Rappresentano un elemento di preferenza le pregresse esperienze in OIV, Nuclei di valutazione o Organismi analoghi.
- 4. I componenti inoltre devono possedere, i seguenti requisiti generali:
 - a) non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti negli ultimi tre anni;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non trovarsi, nei confronti della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - e) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Camera di Commercio di Pordenone-Udine;
 - f) non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di altri OVP, OIV oppure Organismi con funzioni analoghe prima della scadenza del mandato;
 - g) non essere stato destinatario, qualora dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - h) non essere dipendente dell'Ente camerale;
 - i) non essere componente del Collegio dei Revisori dei Conti
 - j) non essere coniuge, parente ed affine fino al 4° grado del Presidente, dei componenti della Giunta e del Consiglio camerale, del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 - Procedura di nomina

- 1. La procedura di acquisizione delle candidature per la nomina dell'Organismo di Valutazione della Performance avviene a seguito di pubblicazione di avviso pubblico. La procedura non ha carattere comparativo e non comporta l'approvazione di alcuna graduatoria. La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l'Ente camerale, essendo finalizzata all'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico da conferire.
- 2. La procedura è curata dal Segretario Generale con il supporto della Struttura tecnica permanente.
- 3. Gli esiti dell'istruttoria vengono sottoposti alla Giunta camerale che provvede alla nomina dei componenti dell'OVP tra i soggetti che hanno presentato nei termini la propria candidatura e che, ai sensi dell'art. 3, hanno il profilo più aderente.

Articolo 5 - Compiti e funzioni

- 1. L'OVP sovrintende al funzionamento complessivo del ciclo di gestione della performance ed in particolare:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della misurazione e valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;



- b) promuove i necessari interventi di aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione (Presidente e Segretario Generale), nonché alla Corte dei Conti ed al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- d) valida la Relazione sulla performance ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo della premialità secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale del Segretario Generale ai fini dell'attribuzione della relativa premialità;
- g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui alle vigenti disposizioni;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) svolge la valutazione ed il controllo strategico a norma del D.P.R. n. 254/2005;
- j) svolge ogni altro adempimento ad esso assegnato dalla normativa vigente.
- 2. Le funzioni/compiti sopracitati si concretizzano nei seguenti principali output:
 - a) validazione della Relazione sulla performance;
 - elaborazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e integrità dei controlli;
 - c) elaborazione dell'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - d) elaborazione del Report sulla valutazione ed il controllo strategico;
 - e) proposta di valutazione del Segretario Generale;
 - f) parere sul Sistema di misurazione e valutazione della performance
 - g) parere sul Codice di comportamento dei dipendenti camerali.

Articolo 6 - Struttura tecnica permanente

- 1. L'OVP si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto tecnico-operativo dell'ufficio Pianificazione e controllo, previsto nella struttura camerale, quale Struttura tecnica permanente.
- 2. Tale ufficio che per le attività di seguito descritte, opera in posizione di autonomia ed indipendenza assicura l'ausilio metodologico e strumentale necessario all'OVP per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3. La Struttura tecnica di supporto assiste operativamente l'OVP attraverso:
 - a) l'elaborazione della documentazione, la sua formalizzazione e archiviazione negli atti dell'Ente, con la quale si dà evidenza dell'operato dell'OVP (verbali, carte dei lavori, report, relazioni ecc.);
 - b) la messa a disposizione dei documenti di interesse e aggiornamento degli stessi sulle revisioni apportate;
 - c) lo svolgimento delle funzioni di Segreteria dell'OVP medesimo.
- 4. A tali fini reperisce le informazioni ed i dati necessari, li elabora ai fini della reportistica, ne verifica l'attendibilità delle fonti, l'uniformità e tempestività di produzione, segnalando eventuali criticità al Segretario Generale ed all'OVP.



5. La Struttura tecnica permanente assiste e coordina i diversi soggetti che operano nella Camera di Commercio e nelle società in house per il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance.

Articolo 7 - Organizzazione e funzionamento

- 1. L'OVP svolge la propria attività, in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura camerale, presso i locali dell'Ente camerale e/o con video chiamate e si avvale per la necessaria operatività di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dall'Ente.
- 2. L'OVP si riunisce su convocazione del Presidente per il tramite del funzionario al quale è affidata l'attività di segreteria, appartenente alla Struttura tecnica permanente.
- 3. Esso, qualora costituito in forma collegiale, è validamente costituito anche con la presenza di due componenti.
- 4. In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal componente più anziano.
- 5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'OVP ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Ente camerale, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'OVP ha altresì accesso a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OVP effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
- 6. Ogni componente può dissentire dalle proposte e far inserire a verbale le proprie motivazioni.
- 7. Delle riunioni viene redatto un verbale. Il verbale è sottoscritto da ogni componente dell'OVP ovvero dal Presidente.
- 8. Alle riunioni possono partecipare il Segretario Generale, i dirigenti ed i funzionari camerali e delle società consortili, secondo competenza.
- 9. L'OVP può invitare il Presidente, i membri di Giunta ed il Collegio dei Revisori, al fine di raccogliere elementi utili per la trattazione degli argomenti di competenza.
- 10. I componenti dell'OVP si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme contenute nel GDPR Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Compensi

1. Ai componenti dell'OVP spetta un compenso omnicomprensivo determinato con provvedimento del Consiglio camerale.

Articolo 9 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, approvato dalla Giunta camerale.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Camerale, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.